



Albissola Marina, lì 20/02/2024

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DEL SINDACO n° 3 del 20/02/2024

IL SINDACO

Preso atto che è compito dell'Amministrazione comunale porre in essere tutti gli interventi necessari ad assicurare una serena e civile convivenza, anche al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità della vita dei cittadini;

Rilevato che nel territorio comunale è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di ristoro e intrattenimento, attrattiva di un rilevante numero di frequentatori, in particolar modo nelle ore serali e notturne;

Considerato che alcune zone del territorio si caratterizzano per la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento misto (discoteche e/o beachbar), dove l'alto numero di presenze concentrate in limitati spazi fisici, spesso situati nelle immediate vicinanze di abitazioni e quartieri residenziali, determina soprattutto nelle ore serali e notturne, potenziali problemi di ordine e sicurezza pubblica e disturbo della quiete pubblica in contrasto con le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, soprattutto a causa dell'abuso di sostanze alcoliche;

Valutato che le aree interessate sono in particolar modo concentrate in: lungomare degli Artisti (SS1 Aurelia), corso Bigliati, viale Matteotti, via Repetto, via Italia, piazza Rossello, via S. Grosso, p.zza Leuti, p.zza del Popolo, piazza Sisto, via Isola, via Colombo;

Premesso che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 272/2010 e n. 81/2011, dichiarate immediatamente eseguibili, era stato confermato l'orario di chiusura (mezzanotte) per i pubblici esercizi e loro assimilati, indicato nell'ordinanza Sindacale n. 5 del 15.02.1992 (così come successivamente confermata e modificata dalla DCC n. 49 del 1.12.2006) ed era stato altresì stabilita una proroga generale sino alle ore 02.00, subordinandola al rispetto delle prescrizioni indicate nelle deliberazioni G.C. 132/04 e 222/10 e C.C. 9/2004;

Vista la deliberazione della G.M. 78/2012 con la quale, in seguito al verificarsi di atti di disturbo alla quiete pubblica localizzati in particolar modo nel Centro Storico della nostra cittadina, atti che si configurano come potenziali turbative all'Ordine Pubblico è stato deliberato, per la sola Zona del Centro Storico, che gli esercizi di somministrazione ed assimilati osservassero l'orario di chiusura serale alle ore 1.30 a partire dal 01.06.2012 e sino al 30.09.2012, e le discoteche e discobeach alle ore 02.00, subordinando sempre eventuali proroghe alla sottoscrizione di Protocollo di Intesa con il Comune;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011, secondo la quale: "(...) *specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare*



le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" "indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e di patrimonio culturale", espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall' art.3, comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148, esplicativa su l'articolo 31, comma 1 del sopra citato Decreto Legge, approvata dalla Giunta regionale con D.G.R. nr. 67 del 27.01.2012;

Vista la deliberazione di G.C. nr. 191 del 10.12.2013 avente ad oggetto: "Determinazione orario di chiusura serale dei Pubblici Esercizi somministrazione alimenti e bevande ed assimilati ubicati nel Centro Storico e delle discoteche;

Considerato che, il verificarsi di atti di disturbo alla quiete pubblica localizzati, non solo nel Centro Storico ma anche in zone più periferiche, si configurano come potenziali turbative all'Ordine Pubblico;

Preso atto dei reiterati disordini, dei danneggiamenti alle proprietà pubbliche e private, al disturbo al riposo delle persone, alle aggressioni con conseguenti lesioni personali avvenute in prossimità dei pubblici esercizi accertati dalle forze di polizia statali e locali, e non ultimo la aggressione avvenuta nelle immediate vicinanze di un pubblico esercizio, ubicato sul lungomare degli artisti, tra un addetto alla sicurezza ed un utente, documentata anche dalla stampa locale;

Accertata anche la presenza di numerosi contenitori in vetro contenenti bevande che vengono abbandonati sulla pubblica via e sulle spiagge libere, anche rotti, creando situazioni pregiudizievoli per il decoro urbano nonché pericolose per la pubblica incolumità, prestandosi tali contenitori ad essere utilizzati come oggetti contundenti;

Verificato che il fenomeno dell'abbandono di contenitori in vetro di bevande tende ad intensificarsi nelle ore serali e notturne;

Rilevato che tra le condotte accertate anche gli eccessi nel consumo di alcolici provocano concreti problemi di ordine pubblico, che pongono, quindi, a rischio la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini, vista tra l'altro la presenza nell'area in questione di diverse attività commerciali dedite anche alla vendita di bevande alcoliche e di bevande in genere fornite in bottiglie di vetro e lattine che possono diventare strumenti di offesa se lasciati incustoditi, in frantumi e/o usati in modo improprio;

Valutato pertanto necessaria l'adozione di misure di sicurezza urbana, dirette a garantire sia la tranquillità ed il riposo dei residenti, sia, in linea più generale, la tutela dell'ambiente, del decoro e della vivibilità del contesto urbano;

Ritenuto, per ragioni tutela della salute e per garantire la sicurezza urbana, di dover evitare possibili pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini;



Considerato che la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni illustrati e la conseguente attesa elevazione del livello di vivibilità e di sicurezza delle aree oggetto del presente provvedimento costituisce elemento rivestente carattere prioritario invocato da innumerevoli categorie di cittadini (residenti, commercianti ecc.);

Rilevata la necessità di intervenire urgentemente ai sensi dell'art 54 comma 4 TUEL in ordine alle aree in argomento mediante un provvedimento, contingibile e urgente, al fine di tutelare l'integrità fisica della popolazione in materia di incolumità pubblica, nonché di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità (abusivismo, illecita occupazione di spazi pubblici, di violenza) anche legati all'abuso di alcool o sostanze stupefacenti nelle medesime aree urbana;

Considerato il contenuto della deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2004 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per Attività Rumorose;

Vista la L. R. n. 1 del 2 gennaio 2007 ad oggetto: "Testo Unico in materia di Commercio" e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che è volontà dell'amministrazione comunale l'adozione di un provvedimento definitivo sugli orari di chiusura dei pubblici esercizi;

Valutato pertanto che sussistono esigenze di tutela della sicurezza urbana, per esigenze di decoro, della vivibilità urbana e per il riposo dei residenti e della quiete pubblica, tali da rendere necessaria l'emissione di un ordinanza contingibile ed urgente che imponga ai pubblici esercizi e attività artigianali che si affacciano sulle seguenti pubbliche vie:

- lungomare degli Artisti (SS1 Aurelia);
- corso Bigliati;
- viale Matteotti;
- via Repetto;
- via Italia;
- piazza Rossello;
- via S. Grosso;
- p.zza Leuti;
- p.zza del Popolo;
- piazza Sisto;
- via Isola;
- via Colombo;

la chiusura dell'attività, tutti i giorni, nella fascia oraria compresa tra le 00.30 e le 06.00

VISTI

- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;



- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il d.lgs n.267/2000 e s.m.i.;
- l'articolo 54 del d.lgs n.267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la Legge 18 aprile 2017, n. 48 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di sicurezza delle città";
- l'art. 35 ter comma 1 lett. a) della Legge n. 132/2018;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- il Decreto del 5 agosto 2008 del Ministero dell'interno;
- lo statuto Comunale ed i relativi regolamenti;

ORDINA

Per motivi di tutela della sicurezza urbana, per esigenze di decoro, della vivibilità urbana e per il riposo dei residenti e della quiete pubblica, su parte del territorio comunale, dal 22 febbraio 2024 e fino al 21 aprile 2024 incluso, nelle seguenti vie:

- lungomare degli Artisti (SS1 Aurelia);
- corso Bigliati;
- viale Matteotti;
- via Repetto;
- via Italia;
- piazza Rossello;
- via S. Grosso;
- p.zza Leuti;
- p.zza del Popolo;
- piazza Sisto;
- via Isola;
- via Colombo;

di stabilire la chiusura dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande, etc..), **dei loro assimilati** (gelaterie, gastronomie, etc..), **e/o di intrattenimento misto** (discoteche e/o beach bar) **che si affacciano sui tratti di strada sopra indicati, tutti i giorni della settimana nella fascia oraria compresa tra le 00.30 e le 06.00 dal giorno 22 febbraio 2024 sino al 21 aprile 2024 incluso a tutela di quanto precedentemente esposto.**

DISPONE

Che la presente ordinanza , preventivamente comunicata al signor Prefetto della Provincia di Savona, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione; Sia pubblicata sull'albo pretorio dell'ente e sul relativo sito istituzionale del Comune di Albissola Marina;



Che sia trasmessa:

- Al Questore della Provincia di Savona
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona;
- Alla Stazione Carabinieri di Albisola Superiore;
- Al Comando di Polizia Locale di Albissola Marina.

La presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Locale e da chiunque altro spetti farla osservare.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza da parte dei soggetti interessati si darà luogo:

- Al deferimento all'Autorità Giudiziaria in base all'art. 650 c.p.;
- All'applicazione, fatte salve altre disposizioni di legge, della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis comma 1-bis del d.lgs. 267/2000 da euro 25 a euro 500.

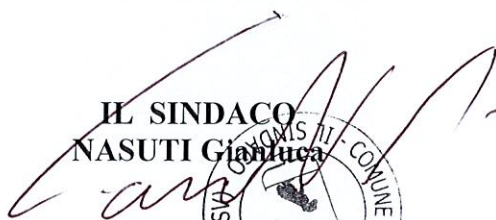
AVVISA CHE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Liguria entro 60 giorni ai sensi e nei modi di cui al D.Leg.vo 104/2010 (codice del processo amministrativo) , oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Responsabile del procedimento in oggetto è il Comandante della Polizia Locale, Dott. Andrea CATAPANO.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Comando di Polizia Locale di Albissola Marina in Piazza del Popolo n. 12.

Domicilio digitale: comunealbissolamarina@legalmail.it


IL SINDACO
NASUTI Gianluca
